

19.2.2014

A7-0096/229

Emendamento 229

Agustín Díaz de Mera García Consuegra
a nome del gruppo PPE

Relazione

A7-0096/2014

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol)

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. Ogni anno Europol redige una relazione **sulla quantità e qualità** delle informazioni **fornite** da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 5, lettera a), e sullo svolgimento dei compiti della rispettiva unità nazionale. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

10. Ogni anno Europol redige una relazione **sulle** informazioni **condivise** da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 5, lettera a), e sullo svolgimento dei compiti della rispettiva unità nazionale. La relazione **è esaminata dal consiglio di amministrazione al fine di migliorare continuamente la cooperazione reciproca tra Europol e gli Stati membri. Una sintesi della relazione** annuale è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Or. en

19.2.2014

A7-0096/230

Emendamento 230

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

a nome del gruppo PPE

Relazione

A7-0096/2014

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol)

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale. Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente alla legislazione nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dagli obiettivi di Europol.

4. Gli ufficiali di collegamento collaborano allo scambio di informazioni tra il loro Stato membro e gli ufficiali di collegamento di altri Stati membri, ***i paesi terzi, gli organismi dell'UE o le organizzazioni internazionali,*** conformemente alla legislazione nazionale. Per tali scambi bilaterali può essere usata l'infrastruttura di Europol, conformemente alla legislazione nazionale, anche per forme di criminalità che esulano dagli obiettivi di Europol.

Or. en

19.2.2014

A7-0096/231

Emendamento 231

Agustín Díaz de Mera García Consuegra
a nome del gruppo PPE

Relazione

A7-0096/2014

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol)

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I membri del consiglio di amministrazione sono **nominati** in base alla loro esperienza di gestione di **organizzazioni del settore pubblico o privato** e alle loro conoscenze in materia di cooperazione **delle autorità di contrasto**.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono ***i capi di polizia degli Stati membri o persone nominate da ogni Stato membro*** in base alla loro esperienza di gestione di ***unità di polizia*** e alle loro conoscenze in materia di cooperazione ***di polizia***.

Or. en

19.2.2014

A7-0096/232

Emendamento 232

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

a nome del gruppo PPE

Relazione

A7-0096/2014

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol)

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25 bis

Valutazione d'impatto della protezione dei dati

1. Europol effettua una valutazione d'impatto dei previsti nuovi sistemi e procedure di trattamento sulla protezione dei dati personali e la trasmette al Garante europeo della protezione dei dati.

2. La valutazione contiene almeno una descrizione generale delle operazioni di trattamento previste, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone cui si riferiscono i dati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure e i meccanismi di sicurezza volti a garantire la protezione dei dati personali e la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento, tenendo conto dei diritti e degli interessi legittimi delle persone cui si riferiscono i dati.

Or. en

19.2.2014

A7-0096/233

Emendamento 233

Agustín Díaz de Mera García Consuegra
a nome del gruppo PPE

Relazione

A7-0096/2014

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol)

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali provenienti da parti private purché siano pervenuti attraverso:

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può trattare i dati personali provenienti da parti private, ***Europol può ricevere tali dati direttamente da privati se la legislazione nazionale applicabile alla parte privata consente il trasferimento diretto di tali dati alle autorità di polizia. In tal caso, Europol trasmette senza indugio tutte le informazioni, specialmente i dati di carattere personale, alle unità nazionali pertinenti. Qualora la legislazione nazionale applicabile non preveda tale trasferimento diretto, i dati personali possono essere ricevuti purché siano pervenuti attraverso:***

Or. en

19.2.2014

A7-0096/234

Emendamento 234

Agustín Díaz de Mera García Consuegra
a nome del gruppo PPE

Relazione

A7-0096/2014

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol)

COM(2013)0173 – C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'interessato che desidera esercitare il diritto di accesso può presentare, **senza costi eccessivi**, un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta. L'autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

2. L'interessato che desidera esercitare il diritto di accesso può presentare un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta. L'autorità sottopone la domanda a Europol senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

Or. en